



## AVVISO PUBBLICO

**VISTA** la disposizione contenuta nell'articolo 15 – ter del Decreto Legge 30.04.19 n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28.06.19, che ha introdotto misure preventive per **sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali** ;

Che da accertamenti eseguiti presso i competenti uffici, è emerso che “ diversi” titolari di attività commerciali, concessioni demaniali ed esercenti di pubblici esercizi in genere non versano i tributi comunali;

Che, anche per ragioni di giustizia ed equità, tutti e in particolare coloro i quali svolgono attività commerciali sono obbligati al pagamento dei tributi;

Che nonostante questo Ente abbia sempre favorito qualsiasi iniziativa diretta ad agevolare i debitori, anche con rateizzazione dei pagamenti, ad oggi, nessun riscontro positivo si è verificato e gli inadempienti continuano a rimanere tali;

**Che con delibera di consiglio comunale n. 20 del 22.07.19 è stato approvato il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 ;**

Che il mancato pagamento dei tributi comporta, a norma del regolamento comunale di cui sopra e di cui in seguito si riportano stralci specifici, **il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione**;

**Che l'Art. 3, denominato, (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente) così recita :**  
“Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate ....”

**Che l'Art. 4, denominato (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze) prevede :**  
“All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante .....”;

**Che l'Art. 5, denominato (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate) prevede tra l'altro :**  
“.... L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio....” ;

**Che l'Art. 6, denominato (Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda) prevede :**  
“ La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relativi sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione. L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

**Nell'evidenziare che il regolamento completo è consultabile sul sito istituzionale dell'ente, si invitano gli inadempienti a regolarizzare le loro “ pendenze tributarie”, pena in difetto diniego al rilascio di nuove istanze, sospensione e revoca di “ titoli già in essere.**

